



CONFINDUSTRIA

**Direttiva sulla
ristrutturazione e
sull'insolvenza
(Direttiva (UE) 2019/1023)**

Luglio 2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 *riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 - direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza* (di seguito, la Direttiva).

La Direttiva ha il dichiarato obiettivo di contribuire, attraverso la definizione di garanzie minime, al corretto funzionamento del mercato interno nonché di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

A tal fine, vengono stabilite norme con riguardo a:

- quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, allo scopo di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;
- procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente;
- misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Quadri di ristrutturazione preventiva

Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente e comprometta la propria sostenibilità economica. Pertanto, prima dei quadri di ristrutturazione preventiva, la Direttiva colloca l'obbligo per gli Stati membri di introdurre **strumenti di allerta precoce** chiari e trasparenti, in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza ritardo. Tali strumenti, rispetto ai quali devono essere assicurati a debitori e rappresentanti dei lavoratori informazioni pertinenti e aggiornate, possono includere:

- meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;
- servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;
- incentivi ai sensi del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore medesimo gli andamenti negativi.

La Direttiva contiene poi principi generali e previsioni puntuali riguardo la **ristrutturazione preventiva**.

In virtù dei **principi generali**, gli Stati membri devono garantire che, a fronte della probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a una o più procedure o anche soltanto a misure o disposizioni che gli consentano la ristrutturazione, per impedire l'insolvenza e assicurare la sostenibilità economica così da tutelare i posti di lavoro e preservare la continuità aziendale; la

ristrutturazione è riservata all'iniziativa del debitore, a meno che gli Stati membri non legittimo anche creditori e rappresentanti dei lavoratori con il consenso del debitore; l'intervento dell'autorità giudiziaria o amministrativa è limitato ai casi in cui necessario e proporzionato.

Nel dettaglio, la Direttiva, tra le altre cose, disciplina:

- **debtor in possession:** il debitore che accede alla ristrutturazione preventiva mantiene il controllo totale o almeno parziale sull'esercizio dell'impresa e sull'amministrazione dei beni; la nomina di un professionista è valutata caso per caso essendo prevista come obbligatoria soltanto in specifiche circostanze;
- **automatic stay:** nelle more delle trattative con i creditori e per un periodo di tempo non superiore a 4 mesi, prorogabile e rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi, il debitore deve poter beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali, fatta salva la possibilità per l'autorità giudiziaria o amministrativa di revocare il blocco in determinati casi; contestualmente, viene precluso ai creditori di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli o modificarli a danno del debitore;
- **adozione del piano di ristrutturazione:** il debitore deve – a meno che non sia una PMI – trattare i creditori in classi distinte, che devono essere formate rispecchiando una sufficiente comunanza di interessi e con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, quali i piccoli fornitori; il piano viene adottato se in ciascuna classe è raggiunta la maggioranza, non superiore al 75%, dell'importo dei crediti nonché del numero dei creditori, se richiesto dagli Stati membri; in assenza di tali maggioranze, il piano può essere comunque adottato (c.d. *cross-class cram down* o ristrutturazione trasversale dei debiti) se *i*) abbia riportato il voto favorevole della maggioranza delle classi o di almeno una classe diversa da quella che non riceverebbe alcun pagamento in caso di liquidazione; *ii*) le classi dissenzienti ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello delle classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. In deroga a tale condizione, gli Stati Membri possono prevedere che ciascuna classe dissenziente sia soddisfatta completamente prima che venga soddisfatta una classe di rango inferiore (c.d. *absolute priority rule*); *iii*) nessuna classe riceva più dell'importo integrale dei crediti rappresentati;
- **omologazione del piano di ristrutturazione:** l'omologazione, che deve avvenire in tempi rapidi, è necessaria almeno quando *i*) vi siano creditori dissenzienti, *ii*) siano previsti nuovi finanziamenti, *iii*) i piani comportino la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale;
- **nuovi finanziamenti e finanziamenti temporanei:** i finanziamenti funzionali all'attuazione del piano di ristrutturazione e quelli concessi durante l'*automatic stay* e funzionali alla continuità aziendale devono essere almeno tutelati con l'esenzione da azioni revocatorie e responsabilità civile, amministrativa e penale e possono essere assistiti dal beneficio della prededucibilità;
- **obblighi dei dirigenti:** in presenza della probabilità di insolvenza, i dirigenti devono salvaguardare gli interessi di creditori, azionisti e altri *stakeholder*, adottare misure per evitare

l'insolvenza ed evitare condotte dolose o negligenti che possano compromettere la continuità aziendale.

Esdebitazione ed efficienza delle procedure

Inoltre, al fine di garantire la c.d. **second chance**, gli Stati membri devono consentire all'imprenditore insolvente di beneficiare dell'**esdebitazione** integrale *i.e.* liberazione da tutti i debiti rimasti insoddisfatti (c.d. *discharge*), decorsi al più tardi tre anni dall'apertura di una procedura di liquidazione o dall'attuazione di un piano di ristrutturazione e senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa; con l'esdebitazione, deve cessare automaticamente anche qualsiasi interdizione. Sono ammesse deroghe - limitazioni all'accesso al beneficio, revoche o tempi più lunghi per ottenerlo – a fronte di comportamenti fraudolenti o negligenti del debitore o per determinate categorie di debiti.

Infine, la Direttiva contiene un *set* di norme dirette ad aumentare l'**efficienza delle procedure** *i.e.* adeguata formazione e competenza di autorità giudiziarie e amministrative e professionisti; uso dei mezzi di comunicazione elettronici per i principali adempimenti; monitoraggio delle procedure ai fini della raccolta di dati per valutare gli effetti delle nuove misure.

A eccezione di alcune disposizioni per le quali è previsto un termine di recepimento più lungo, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla Direttiva entro il **17 luglio 2021**. Per quanto concerne il nostro ordinamento, si osserva che la maggior parte dei principi e delle previsioni appaiono già incorporati nella recente c.d. Riforma fallimentare.